

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2016, n. 13-2910

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - Modifiche alla DGR n. 67-4270 del 30.07.2012. Approvazione bozza di schema verbale di intesa con le OO.SS. inerente gli indirizzi per la realizzazione dei cantieri di lavoro.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Vista la Legge 264/49 “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”, in specifico l’art. 59 “Cantieri – scuola” che autorizza l’apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l’attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità;

vista la Legge 418/75 “Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana”;

visto il decreto legislativo 14.09.2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

vista la LR 34/08 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare l’art. 32 che norma l’attività nei cantieri di lavoro;

vista la LR 7/01 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la LR 10/15 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

vista la LR 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la LR 23/15 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).”;

vista la DGR n. 67-4270 del 30.07.2012, “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 – Approvazione disposizioni attuative. Modifica DGR n. 51-1124 del 30.11.2010. Riparto fondi a favore delle Province.”;

vista la DGR 1-1450 del 25.05.2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;

vista la DGR n. 19-2599 del 14.12.2015 “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - Riparto fondi a favore delle Province e la Città Metropolitana di Torino sul Cap. 147240 del bilancio 2015. Trasferimento all’Agenzia Piemonte Lavoro.”;

vista la DD n. 1037 del 17.12.2015 di impegno di spesa di € 3.000.000 sul cap. 147240/15 (atto di liquidazione n. 44384/2015);

preso atto che gli Enti individuati dal comma 1 dell'art. 32 della LR 34/08, hanno 90 giorni a disposizione per presentare i progetti all'Agenzia Piemonte Lavoro e che il termine scade il 15.03.2016 compreso, in quanto la DGR n. 19-2599 del 14.12.2015 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 17.12.2015;

considerato che il riordino degli assetti istituzionali derivato dall'attuazione della legge n. 56 del 7.04.2014 e recepito con la citata LR 23/15, stabilisce che l'organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro, precedentemente delegate alle Province e Città Metropolitana di Torino, siano di competenza della Regione Piemonte;

considerato, inoltre, che tale riordino ha comportato la necessità di prevedere di prorogare il suddetto termine fino al 15 aprile 2016, affinché sia possibile consentire una capillare diffusione dell'iniziativa sul territorio regionale;

ritenuto necessario affidare, per l'anno 2016 e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, la gestione di tale intervento all'Agenzia Piemonte Lavoro, conseguentemente a quanto definito in merito alla gestione dei servizi operativi con la Convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, art.1 comma 5, ed al fine di garantire continuità e omogeneità agli interventi di politiche attive del lavoro sul territorio regionale;

al fine di rendere omogenea sul territorio regionale la realizzazione dei progetti di cantiere di lavoro, sulla base dell'esperienza dei precedenti esercizi, si è ritenuto opportuno un confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative e già firmatarie di precedenti accordi territoriali per la realizzazione dei cantieri stessi, da cui sono emerse le indicazioni operative, tra cui la suddetta proroga, ed i cui contenuti sono riportati nello schema di verbale di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto;

ritenuto, infine, di approvare, in sostituzione dell'allegato alla DGR n. 67-4270 del 30.07.2012 e recependo le intercorse modifiche di legge, le "Disposizioni concernenti la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore degli ambiti territoriali e degli Enti beneficiari che promuovono cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49 e dell'art. 32 della 34/08 a favore di soggetti disoccupati", che si allegano (Allegato 2) al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale;

la Giunta Regionale ai sensi di legge, unanime

delibera

-di approvare lo schema del verbale di intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative (Allegato 1), parte integrante del presente atto, e che precisa le indicazioni operative dei cantieri di lavoro, demandandone la sottoscrizione al Direttore della Direzione Coesione Sociale;

-di approvare, in sostituzione dell'allegato alla DGR n. 67-4270 del 30.07.2012, le "Disposizioni concernenti la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore degli ambiti territoriali e degli Enti beneficiari che promuovono cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 59 della

Legge 264/49 e dell'art. 32 della 34/08 a favore di soggetti disoccupati", che si allegano (Allegato 2) al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale;

-di affidare per l'anno 2016 all'Agenzia Piemonte Lavoro la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

-di prorogare al 15 aprile 2016 il termine di presentazione dei progetti di cantiere di lavoro da parte degli Enti individuati dal comma 1 dell'art. 32 della LR 34/08.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Verbale di intesa con OO.SS. relativo alla definizione degli indirizzi per la realizzazione dei progetti di cantiere lavoro per disoccupati, ai sensi dell'art. 32 L.R. 34/2008, nella Regione Piemonte.

Il giorno.....del mese di..... presso la Regione Piemonte si sono riuniti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e l'Agenzia Piemonte Lavoro e la Regione Piemonte al fine di verificare le procedure e le modalità operative per la realizzazione dei progetti di cantiere lavoro di cui all'art. 32 L.R. 34/2008,

PREMESSO CHE

La crisi economica, che a partire dall'anno 2007 si è manifestata a livello mondiale, permane nei suoi effetti negativi influenzando, conseguentemente, le possibilità di accesso al mercato del lavoro delle persone più vulnerabili;

In questo contesto occorre attivare interventi di politiche attive per il lavoro diversificati, che possano contribuire ad affrontare efficacemente le situazioni più critiche, coinvolgendo le istituzioni ad ogni livello al fine di raggiungere il maggior numero di persone sul territorio regionale;

Tra gli interventi di PAL "storici", predisposti dall'Amministrazione Regionale, che si sono orientati in tal senso, vi sono i progetti di cantieri lavoro che hanno rappresentato, in questi anni, un'utile strumento soprattutto per sperimentare inserimenti pre-lavorativi per fasce di cittadini disoccupati di lunga durata e per dare un sostegno economico alle situazioni di maggior disagio economico e sociale nel territorio regionale, interventi cui hanno partecipato, sia finanziariamente sia in fase di progettazione/gestione, i Comuni e le Comunità Montane;

La Regione Piemonte, con la propria deliberazione di Giunta Regionale n. 62-4270 del 30 luglio 2012, ha innovato e ridefinito le disposizioni attuative per la realizzazione dei cantieri lavoro da parte degli Enti di cui all'art. 3, comma 26, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i e, successivamente, con propria deliberazione n. 19-2599 del 14 dicembre 2015, ha approvato il riparto dei fondi per l'impiego straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri lavoro promossi dagli Enti di cui sopra, per l'esercizio 2015, trasferendo dette risorse all'Agenzia Piemonte Lavoro;

Un ruolo operativo centrale era rivestito, nella precedente fase storica, dalle Province ma le innovazioni apportate sia dal recente decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 (in merito al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), sia dalla legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 (inerente il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge n. 56 del 7 aprile 2014), hanno definito un nuovo quadro di riferimento, anche per quegli Enti che erano promotori dei progetti di cantieri lavoro, che rende opportuna la ridefinizione, anche se in modo parziale, dell'iter procedurale e delle modalità operative inerenti la realizzazione dei cantieri lavoro;

E' in corso, altresì, la definizione del nuovo ruolo assunto dall'Agenzia Piemonte Lavoro nella gestione operativa dei centri per l'impiego, a seguito della Convenzione sottoscritta tra il Ministero competente e la Regione Piemonte, e che è necessario, nella fase transitoria, dare continuità allo svolgimento degli interventi di PAL già previsti e finanziati;

Le Parti, ribadendo e riaffermando la necessità di una forte collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali sul territorio, per dare maggiore efficacia agli interventi di PAL messi in atto, evidenziano l'opportunità di confermare la realizzazione degli interventi in questione e

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

- a) I cantieri lavoro sono interventi di PAL così come definiti nelle disposizioni di cui alla DGR 67-4270 del 30/7/2012 e si rivolgono ai disoccupati iscritti ai Centri per l'impiego secondo i target individuati dalla Regione Piemonte;
- b) I cantieri lavoro non danno luogo a rapporti di lavoro tra i partecipanti e gli Enti promotori, infatti gli stessi partecipanti conservano lo stato di disoccupazione per la durata del cantiere in cui sono inseriti;
- c) Per l'esercizio 2015 la Regione Piemonte individua nell'Agenzia Piemonte Lavoro il ruolo di gestione di detto intervento di PAL, coadiuvandola con la propria struttura tecnica. I progetti degli Enti promotori dovranno, pertanto, essere presentati all'APL entro il 15 aprile 2016, che procederà a valutarli ed approvarli, finanziarli e autorizzarli e poi, al termine degli stessi, ne verificherà la rendicontazione al fine di attribuire il contributo regionale spettante;
- d) Gli Enti promotori procedono a selezione dei partecipanti tramite avvisi pubblici contenenti i criteri per la definizione dell'elenco dei disoccupati che possono aderire all'iniziativa, sia in riferimento a quelli generali predisposti dalla Regione Piemonte, sia per eventuali criteri selettivi aggiuntivi riferiti alle mansioni specifiche previste dal progetto. Detti criteri aggiuntivi dovranno risultare nei progetti proposti all'Agenzia Piemonte Lavoro e verranno approvati contestualmente al progetto. L'APL potrà chiedere chiarimenti in merito agli stessi e, in caso di manifesta incongruità; procedere all'approvazione del progetto solo sulla base dei criteri generali regionali;
- e) E' facoltà degli Enti promotori di predisporre progetti di cantiere lavoro che prevedano l'impiego pro-quota di disoccupati appartenenti ai diversi target individuati dalla Regione Piemonte;
- f) Gli Enti promotori devono portare a conoscenza dei partecipanti al cantiere le modalità organizzative dello stesso;
- g) I partecipanti ai cantieri lavoro non possono essere impiegati in sostituzione di personale di ruolo degli Enti promotori e non possono prestare servizio la domenica e i giorni festivi né svolgere lavoro straordinario. Di norma l'orario di impiego dei partecipanti al cantiere si espleta su cinque giorni settimanali e in corrispondenza degli orari di servizio dei settori dell'Ente promotore in cui sono inseriti. In caso di Enti in cui sia vigente l'orario di lavoro su sei giorni settimanali l'articolazione oraria potrà prevedere una rotazione dal lunedì al venerdì e dal martedì al sabato su settimane alterne. E' data facoltà agli Enti promotori di fare recuperare, ai partecipanti ai cantieri lavoro, eventuali giornate di assenza nei periodi di eventuale sospensione del cantiere stesso, in tali fattispecie devono essere garantite ai partecipanti le coperture assicurative previste per il normale svolgimento dei cantieri stessi;
- h) E' facoltà degli Enti promotori regolamentare le assenze dei partecipanti ai cantieri, proporzionalmente alla durata degli stessi (eventualmente in analogia, da un punto di vista operativo, con quanto previsto per il personale dipendente), ed eventualmente retribuire (con la parte di propria competenza dell'indennità giornaliera) tali assenze;
- i) Le assenze per motivi di salute devono essere comunicate e giustificate all'Ente promotore come da disposizioni dello stesso;
- j) I partecipanti al cantiere saranno sottoponibili a procedure disciplinari per eventuali inadempienze, dette procedure debbono essere rese note all'atto dell'inserimento nel cantiere dall'Ente promotore;
- k) I partecipanti non hanno diritto né a trattamento di fine rapporto né alla 13 mensilità poiché non instaurano un rapporto di lavoro con l'Ente promotore ma, per gli aventi diritto, è possibile presentare richiesta degli assegni familiari;
- l) E' facoltà degli Enti promotori di riconoscere ai partecipanti al cantiere lavoro la possibilità di fruire della mensa comunale o dell'eventuale ticket/buono pasto con onere a carico degli Enti stessi;
- m) Per quanto non specificato ai punti precedenti si conferma quanto previsto dalla DGR 67-4270 del 30/7/2012 e seguenti.

Torino, lì

CGIL

CISL

UIL

Agenzia Piemonte Lavoro

Regione Piemonte

Disposizioni concernenti la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore degli ambiti territoriali e degli Enti beneficiari che promuovono cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49 e dell'art. 32 della 34/08 a favore di soggetti disoccupati.

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Enti beneficiari

Art. 4 Progetti di cantiere di Lavoro

Art. 5 Ammontare del contributo

Art. 6 Procedure di individuazione dei/delle lavoratori/trici

Art. 7 Modalità procedimentali

Art. 8 Concessione ed erogazione del contributo

Art. 9 Rendicontazione ed erogazione del saldo del contributo

Art. 10 Monitoraggio

Art 1 Oggetto e finalità

Le presenti disposizioni determinano, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno ai comuni, alle comunità montane, loro forme associative, agli organismi di diritto pubblico di cui all' articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che promuovono cantieri di lavoro con l'utilizzo di soggetti disoccupati in cerca di occupazione come previsto dall'art. 2, lettera b) del presente regolamento.

Art 2 Definizioni

1. Si intendono per:

a) Cantieri di Lavoro: inserimento di lavoratori/trici disoccupati in cerca di occupazione in attività temporanee o straordinarie in ambito forestale e vivaistico, rimboschimento, sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e degli spazi urbani. I cantieri di lavoro non danno luogo a rapporti di lavoro tra i/le lavoratori/trici utilizzati/e e gli Enti beneficiari. Per la durata del cantiere i/le lavoratori/trici utilizzati/e conservano lo stato di disoccupazione.

b) Lavoratori/trici utilizzati/e: i soggetti disoccupati in cerca di occupazione di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a), non percettori di trattamenti previdenziali, ad eccezione dei/delle lavoratori/trici titolari di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, residenti nella Regione Piemonte e iscritti al Centro per l'Impiego di competenza come immediatamente disponibili al lavoro e che rientrano nelle seguenti categorie:

- lavoratori/trici con età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola dell'obbligo o privi di titolo di studio);

- lavoratori/trici con basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio assistenziali

c) Enti promotori e utilizzatori: comuni, comunità montane, loro forme associative e organismi di diritto pubblico così come definiti dall'art. 3, comma 26, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. aventi sede nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3 Enti Beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo gli Enti promotori e utilizzatori che, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, presentano progetti che prevedono l'utilizzo di lavoratori/trici di cui all'art. 2, lettera b) del presente regolamento.

Art. 4 Progetti di cantieri di lavoro

1. Ciascun progetto di cantiere di lavoro contiene le seguenti indicazioni:
 - a) Denominazione progetto.
 - b) Ente promotore.
 - c) Nome e recapito del referente del progetto.
 - d) Finalità e obiettivi.
 - e) Descrizione delle attività da realizzare.
 - f) Numero di lavoratori/trici necessari alla realizzazione dell'attività.
 - g) Luogo di svolgimento delle attività.
 - h) Durata del cantiere.
 - i) Numero di giornate di impegno previsto per ciascun/a lavoratore/trice.
 - j) Orario e modalità di lavoro.
 - k) Servizi al lavoro: contenuti, durata e soggetto che eroga i servizi¹.
 - l) Attività formative: contenuti, durata e soggetto che eroga la formazione².
 - m) Sicurezza: adeguamento del Piano per la sicurezza (previsto solo per gli Enti che accedono per la prima volta al contributo), durata attività formativa, acquisto attrezzatura antinfortunistica.
 - n) La previsione della copertura INAIL, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e della copertura INPS.
 - o) Costo complessivo e per lavoratore/trice dell'indennità giornaliera.
 - p) Costo complessivo e per lavoratore/trice dei Servizi al lavoro.
 - q) Costo complessivo e per lavoratore/trice delle attività formative.
 - r) Costo complessivo e per la lavoratore/trice della spesa per la Sicurezza.
2. Durata dei progetti:
da 40 a 130 giornate (da due a sei mesi) lavorative per cantieri che prevedono 35 ore di lavoro settimanale. La durata massima può essere superata a causa di sospensioni del cantiere per motivi tecnici, non oltre i 12 mesi dalla data di autorizzazione del progetto;
da 40 a 260 giornate lavorative (da 2 mesi ad un anno) per i cantieri che prevedono un orario settimanale inferiore a 35 ore.
3. Il numero minimo di lavoratori/trici da utilizzare in un progetto di cantiere di lavoro è pari a 3. I cantieri di lavoro proposti da Enti il cui numero di abitanti sia inferiore o uguale a 5000 possono prevedere un numero di lavoratori/trici inferiore a 3.
4. I progetti di cantiere di lavoro devono prevedere la realizzazione di attività temporanee o straordinarie in ambito forestale e vivaistico, rimboschimento, sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e degli spazi urbani.

¹ I Servizi al lavoro previsti possono essere erogati esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della DGR n. 30-4008 dell'11.06.2012 recante "LR 34/2008, art 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i Servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco".

² La Formazione prevista può essere erogata esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento".

5. Al fine di promuovere l'inserimento/reinserimento occupazionale dei/delle lavoratori/trici, i progetti possono prevedere l'erogazione di Servizi al lavoro così come definiti dalla D.G.R. n. 66-3576 del 19 marzo 2012 che ne definisce gli standard qualitativi. Le azioni ammissibili sono riportate nella tabella seguente:

Servizi al Lavoro	Durata
Accoglienza-primo filtro e/o presa in carico	incontri individuali: da 30 minuti a 2 ore
	incontri per piccoli gruppi, da 2 a 5 persone: da 1 ora a 2 ore
	incontri per grandi gruppi, da 6 a 14 persone: da 1 a 2 ore
Orientamento professionale	incontri individuali: da 30 minuti a 2 ore
Consulenza orientativa	incontri individuali: da 1 ora a 2 ore
Accompagnamento lavoro	incontri individuali: da 2 ore a 40 ore
	incontri per piccoli gruppi, da 2 a 5 persone: da 2 ore a 40 ore
	incontri per grandi gruppi, da 6 a 14 persone: da 2 ore a 40 ore

6. Le attività formative devono essere finalizzate al rinforzo dell'occupabilità dei/delle lavoratori/trici e, compatibilmente con i tempi di avvio del progetto, possono essere quelle previste dalla Direttiva pluriennale Mercato del Lavoro 2012/2014 o loro moduli.
7. La quantificazione del costo dei Servizi al lavoro e della Formazione³ non può prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con D.D. n. 629 del 12 novembre 2009 "Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009", vale a dire:
- per i servizi individuali il costo massimo è dato dall'UCS €35 per ora per destinatario;
 - per i servizi (al lavoro o di formazione) rivolti a piccoli gruppi, composti da almeno 2 persone e fino ad un massimo di 5, il costo massimo è dato dall'UCS €26 per ora per destinatario;
 - per i servizi (al lavoro o di formazione) rivolti a grandi gruppi, composti da almeno 6 persone e fino ad un massimo di 14, il costo massimo è dato dall'UCS €13 per ora per destinatario.
8. I costi previsti per i Servizi al lavoro e per le attività formative (ad esclusione della formazione per la sicurezza di cui al comma 1 lettera m) non possono in ogni caso superare complessivamente il 15% del costo totale del progetto.

Art. 5 Ammontare del contributo

1. La Regione Piemonte contribuisce al finanziamento dei progetti di cantiere di lavoro ripartendo tra gli ambiti territoriali le risorse disponibili in proporzione al numero dei disoccupati così come rilevato dall'ISTAT nella Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (media annuale). Le risorse regionali sono destinabili a coprire i costi in elenco, secondo le percentuali riportate:
- Il 50% dell'importo relativo all'indennità giornaliera.
 - Il 100% dell'importo relativo ai Servizi al lavoro.
 - Il 100% dell'importo relativo alla attività Formative.
 - Il 100% dell'importo relativo alle spese per la Sicurezza.
2. E' a carico degli Enti beneficiari una quota minima pari al 30% dell'importo relativo all'indennità giornaliera e il 100% dell'importo relativo alla copertura INAIL, alla copertura

³ Non può essere oggetto di contributo la formazione già finanziata con altre risorse pubbliche, ad eccezione di quelle dello stesso Ente beneficiario.

assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e alla copertura della contribuzione INPS.

3. Il finanziamento regionale per ogni singolo Ente beneficiario non può superare il milione di euro.
4. L'indennità giornaliera è rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'ISTAT.

Art. 6 Procedure di individuazione dei/delle lavoratori/trici

1. L'individuazione dei lavoratori/trici è definita secondo i seguenti criteri: :
 - luogo di residenza (secondo il principio della prossimità al luogo di svolgimento delle attività).
 - maggiore età.
 - valore ISEE.
2. L'Agenzia Piemonte Lavoro definisce eventuali ulteriori priorità e le modalità organizzative del cantiere e modalità di individuazione dei lavoratori/trici.
3. Gli Enti possono individuare ulteriori priorità relative a particolari situazioni sociali e/o familiari, da applicare al bacino di lavoratori/trici individuati/e.
4. I/le lavoratori/trici sono inseriti nei progetti a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio del successivo, salvo quanto diversamente previsto dalla LR 34/08 (articolo 32 comma 5) e dalla LR 20/11.

Art. 7 Modalità procedurali

1. Con Deliberazione di Giunta, pubblicata sul BUR, la Regione definisce: l'ammontare delle risorse disponibili suddivise tra i territori provinciali, trasferisce all'Agenzia Piemonte Lavoro le risorse assegnate e definisce l'entità dell'indennità giornaliera.
2. L'Agenzia Piemonte Lavoro:
 - a) approva i progetti di cantiere di lavoro ed ammette al relativo finanziamento gli Enti beneficiari;
 - b) invia all'Amministrazione regionale l'elenco dei progetti approvati,
 - c) trasferisce all'Ente beneficiario il 50% del contributo assegnato a titolo di acconto;
 - d) riceve da parte degli Enti la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ed eroga il saldo nei limiti del contributo concesso;
 - e) trasmette all'Amministrazione regionale l'elenco e l'ammontare delle spese rendicontate dagli Enti.
3. L'Ente beneficiario:
 - a) presenta il progetto all'Agenzia Piemonte Lavoro;
 - b) comunica all'Agenzia Piemonte Lavoro l'avvio delle attività previste dal progetto e il numero di lavoratori/trici impiegati/e;
 - c) comunica all'Agenzia Piemonte Lavoro la conclusione delle attività previste dal cantiere e presenta la rendicontazione finale delle spese sostenute.
4. Il progetto si intende validamente avviato quando tutti i lavoratori/trici previsti/e sono impiegati/e nelle attività del progetto. Eventuali casi in cui il numero dei lavoratori avviati risulti inferiore a quanto previsto nel progetto approvato, devono essere preventivamente sottoposti all'Agenzia Piemonte Lavoro per ottenerne l'autorizzazione. Tutti/e i/le lavoratori/trici inseriti/e nel progetto devono iniziare e terminare le attività nella stessa data.

5. La modulistica è predisposta dall'Amministrazione regionale e resa disponibile sul sito dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Art. 8 Concessione ed erogazione del contributo

1. Gli Enti proponenti hanno 90 giorni per presentare i progetti all'Agenzia Piemonte Lavoro dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora il termine cadesse in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
2. L'Agenzia Piemonte Lavoro approva i progetti di cantieri di lavoro ed ammette al relativo contributo entro il termine massimo di 40 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione dei progetti da parte degli Enti beneficiari.
3. Gli Enti beneficiari avviano le attività dei cantieri entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto.
4. Successivamente all'avvio dei cantieri, L'Agenzia Piemonte Lavoro trasferisce agli Enti beneficiari, a titolo di acconto, il 50% del finanziamento concesso.
5. L'Agenzia Piemonte Lavoro invia alla Direzione Coesione Sociale, utilizzando i modelli predisposti, l'elenco contenente le domande dei progetti di cantiere autorizzati ed il relativo atto di autorizzazione, entro 30 giorni dalla loro approvazione.
6. L'Agenzia Piemonte Lavoro, in caso di rinuncia dell'Ente beneficiario o di revoca del contributo, può ammettere in sostituzione progetti non finanziati per mancanza di fondi, compresi i progetti autorizzati in autofinanziamento.

Art. 9 Rendicontazione ed erogazione del saldo del contributo

1. entro 60 giorni dalla data di conclusione del cantiere di lavoro, l'Ente beneficiario del contributo provvede alla rendicontazione delle spese sostenute per singole voci di costo ammissibile, giustificate da documenti contabili probatori, e trasmette tale documentazione all'Agenzia Piemonte Lavoro unitamente ad un rapporto finale di esecuzione del progetto.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto, L'Agenzia Piemonte Lavoro approva il rendiconto ed eroga all'Ente beneficiario il saldo del contributo nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili. L'Agenzia Piemonte Lavoro trasmette alla Direzione Coesione Sociale l'atto di approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio, il prospetto dei costi rimborsabili, i rapporti finali di esecuzione dei progetti e gli atti di erogazione del saldo, entro i successivi 30 giorni dall'approvazione dell'ultimo rendiconto dell'esercizio finanziario.
3. I modelli per la trasmissione delle informazioni sono predisposti dalla Direzione Coesione Sociale e resi disponibili sul sito dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Art. 10 Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di cantiere di lavoro è svolto dall'Agenzia Piemonte Lavoro, che darà riscontro periodico alla Direzione Coesione Sociale.
2. Contestualmente all'avvio del cantiere, gli Enti beneficiari inseriscono nel Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP), secondo modalità concordate con l'Agenzia Piemonte Lavoro, i dati relativi ai/alle lavoratori/trici utilizzati/e.